



Statuto dell'Associazione AKJ

I. Ragione sociale, sede e scopo

Art. 1 Ragione sociale e sede

Sotto la ragione sociale «Associazione svizzera obesità nell'infanzia e nell'adolescenza» (AKJ) è costituita a tempo indeterminato un'associazione di pubblica utilità politicamente indipendente e aconfessionale, con sede ad Aarau. L'associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini commerciali. L'eventuale sostegno finanziario fornito da terzi per determinati progetti non pregiudica l'indipendenza e lo scopo dell'associazione.

Art. 2 Scopo

L'Associazione si occupa dei problemi legati al sovrappeso e all'obesità nell'infanzia e nell'adolescenza. In particolare, tale scopo viene perseguito mediante:

- a) Il sostegno alle famiglie con bambini volto alla promozione di uno stile di vita sano e dunque alla riduzione del tasso di sovrappeso come fattore di rischio per malattie croniche non trasmissibili quali tumori, diabete, malattie cardiovascolari, patologie croniche delle vie respiratorie, disturbi muscoloscheletrici o comorbidità psichiche o psicosociali associate
- b) Il sostegno alla creazione di programmi terapeutici multiprofessionali in tutte le regioni svizzere
- c) L'elaborazione e il monitoraggio di standard di qualità per programmi multiprofessionali
- d) Il sostegno professionale a programmi per la prevenzione di sovrappeso e obesità e/o l'esecuzione degli stessi
- e) Campagne informative e pubblicitarie riguardanti provvedimenti sostenibili ed attuabili da parte dei settori della sanità, della politica o di altre realtà per il miglioramento della prevenzione e del trattamento del sovrappeso nell'infanzia e nell'adolescenza
- f) La promozione dello scambio di informazioni ed esperienze di natura tecnico-metodologica nel quadro dei programmi di prevenzione e trattamento esistenti
- g) L'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione continua rivolti ai professionisti
- h) La promozione della comunicazione e della cooperazione tra professioni ovvero gruppi professionali (movimento, dietologia, medicina, psicologia/psicoterapia, pedagogia ed altri gruppi come da catalogo dei criteri per membri AKJ), nonché con altre organizzazioni operanti a livello nazionale o internazionale nel campo del sovrappeso e dell'obesità
- i) Il sostegno a studi scientifici e relative pubblicazioni concernenti la prevenzione e il trattamento di sovrappeso e obesità, e/o lo svolgimento degli stessi.

II. Affiliazione

Art. 3 Modalità e condizioni di affiliazione

- a) Possono essere accettati come membri con diritto di voto tutte le persone fisiche in possesso di un titolo di formazione di base riconosciuto in una delle discipline principali (movimento, nutrizione, medicina, psicologia/psicoterapia, pedagogia ed altre discipline come da catalogo dei criteri per membri AKJ), o che vantino una corrispondente esperienza lavorativa e che sostengano o partecipino a programmi terapeutici professionali e/o multiprofessionali nel settore della terapia o della prevenzione dell'obesità.

- b) Le organizzazioni professionali con finalità ed attività equivalenti, se affiliate come gruppi, possono disporre ciascuna di un massimo di cinque professionisti iscritti come membri ordinari aventi diritto di voto, e di un numero illimitato di professionisti privi di diritto di voto benché legittimati ad approfittare di tutti i vantaggi dell'affiliazione all'AKJ.
- c) Gli altri enti che sostengono le finalità dell'associazione ma non soddisfano le succitate condizioni possono essere affiliati come persone giuridiche aventi ciascuna diritto di voto.

Art. 4 Ammissione

L'ammissione di nuovi membri soggiace al giudizio del consiglio direttivo. Quest'ultimo non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto di una domanda di ammissione di un membro.

Art. 5 Cessazione ed espulsioni

L'affiliazione decade, con effetto alla fine dell'anno, a seguito di relativa comunicazione scritta da parte del membro, oppure in caso di mancato versamento, nonostante sollecito, della quota d'iscrizione. Il consiglio direttivo ha inoltre facoltà di decidere in merito a eventuali espulsioni. Il consiglio direttivo non è tenuto a motivare tali decisioni. Eventuali ricorsi devono essere presentati all'assemblea generale.

III. Organizzazione

Art. 6 Assemblea generale

- 1) L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Viene convocata dal consiglio direttivo una volta all'anno nel primo semestre dell'anno solare.
- 2) All'assemblea generale sono affidati i compiti e le competenze seguenti:
 - a) Verifica del rapporto annuale e del conto annuale
 - b) Elezione o conferma del presidente e degli altri membri del consiglio direttivo
 - c) Elezione o conferma dell'organo di revisione
 - d) Espulsione di membri
 - e) Modifiche allo statuto
 - f) Delibere in merito alle richieste dei membri.
- 3) L'assemblea generale delibera a maggioranza semplice. Le modifiche allo statuto richiedono tuttavia una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti e aventi diritto di voto.
- 4) L'invito alla partecipazione all'assemblea generale viene inviato con almeno 2 mesi di anticipo, specificando i punti all'ordine del giorno. Le richieste dei membri devono essere fatte pervenire al consiglio direttivo in forma scritta almeno 3 settimane prima dell'assemblea.
- 5) Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata qualora ne faccia richiesta al consiglio direttivo un quinto dei membri dell'associazione. Tale assemblea dev'essere convocata entro 30 giorni.
- 6) Il verbale verrà consegnato a tutti i membri dell'associazione entro due mesi.

Art. 7 Consiglio direttivo

- 1) La direzione e l'amministrazione dell'associazione sono affidate ad un consiglio direttivo, eletto per 4 anni e composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove membri. Il consiglio direttivo dev'essere il più possibile espressione di tutte le discipline elencate all'art. 2 f).
- 2) Ad esclusione della presidenza, gli incarichi sono assegnati autonomamente dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo nomina le persone aventi diritto di firma collettiva a due per conto dell'associazione.

- 3) Al consiglio direttivo competono tutti i compiti non affidati ad altri organi in virtù dello statuto o ai sensi di legge. Il comitato direttivo può delegare compiti e funzioni ad un organo direttivo appositamente istituito e/o amministrare a tal fine una segreteria operativa. I compiti, le competenze e le responsabilità dei vari organi devono essere disciplinati tramite un regolamento interno.
- 4) Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Può prendere decisioni se è presente più della metà dei membri. In caso di parità di voti, il voto del presidente viene conteggiato due volte. Le delibere vengono messe a verbale. Le delibere per mezzo di circolare sono consentite nel caso in cui non venga richiesta una consultazione orale.
- 5) In linea di massima, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto a indennizzi, se non per le spese e i disborse effettivamente sostenuti. Può essere corrisposto un equo indennizzo per eventuali incarichi straordinari affidati ai membri del consiglio direttivo.

Art. 8 Comitato specialistico

Se necessario, il consiglio direttivo può nominare un comitato specialistico con funzioni di consulenza.

- 1) Il comitato specialistico opera su delega del consiglio direttivo e non deve essere eletto dall'assemblea generale.
- 2) I membri del comitato specialistico possono partecipare a determinate riunioni su invito del consiglio direttivo, senza tuttavia godere del diritto di voto.
- 3) Il comitato specialistico ha il compito di fornire consulenza al consiglio direttivo e alla segreteria operativa in merito a questioni tecniche e in particolari circostanze.
- 4) Relativamente agli indennizzi spettanti ai membri del comitato specialistico si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, punto 5.

Art. 9 Segreteria operativa

- 1) L'associazione può gestire una segreteria operativa incaricata dell'esecuzione di tutti i compiti di cui all'art. 2 (Scopo). Il consiglio direttivo può nominare un direttore della segreteria operativa, la quale rimane strategicamente subordinata al consiglio direttivo.

Art. 10 Revisione

- 1) Il conto annuale è sottoposto ad una revisione limitata. All'assemblea annuale dell'associazione viene presentata una relazione riassuntiva in merito.

IV. Finanziamento e responsabilità

Art. 11 Finanziamento

- 1) L'Associazione viene finanziata mediante:
 - a) Contributi dei membri
 - b) Offerte e legati
 - c) Sponsorizzazioni nonché altre entrate ed elargizioni.
- 2) Per i professionisti paganti in proprio, la quota d'iscrizione è di CHF 120.00 all'anno.
- 3) Per le organizzazioni professionali operanti in almeno uno dei settori dell'associazione AKJ, la quota d'iscrizione è di CHF 700.00 all'anno.
- 4) Per gli altri enti, la quota d'iscrizione è di CHF 1200.00 all'anno.

Art. 12 Responsabilità

La responsabilità per eventuali obbligazioni dell'associazione è limitata esclusivamente al patrimonio dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri, così come qualsiasi obbligo di apporto supplementare di capitale da parte degli stessi.

V. Scioglimento e disposizioni finali

Art. 13 Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'associazione richiede la convocazione di un'assemblea generale straordinaria. Lo scioglimento deve essere approvato dalla maggioranza dei 2/3 dei membri presenti e aventi diritto di voto.
- 2) I valori patrimoniali rimanenti, al netto del saldo di tutti i debiti e dei costi, verranno trasferiti ad una persona giuridica con sede in Svizzera e avente diritto all'esenzione fiscale in ragione dello scopo pubblico perseguito. Tale persona giuridica dovrà essere definita dall'assemblea generale. La ripartizione di valori patrimoniali tra membri è consentita solo qualora tali membri rappresentino a loro volta una persona giuridica con sede in Svizzera e avente diritto all'esenzione fiscale in ragione dello scopo pubblico perseguito. Il mandato di scioglimento, se non trasferito ad altre persone da parte dell'assemblea generale straordinaria, è affidato al consiglio direttivo.

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente statuto sostituisce lo statuto del 19 maggio 2016 ed entra in vigore in data 11 maggio 2017.



Prof. Dr. med. Dagmar l'Allemand
Presidente



Patrick Pasi
Vicepresidente

La versione tedesca del documento è autentico